

Imposta di registro all'1% sulla ricognizione di debito

Imposte indirette

La Cassazione si pronuncia per l'aliquota più bassa ma in altri casi aveva scelto il 3%

È, invece, esente l'impegno ad anticipare il rimborso alla banca rispetto ai soci

Pagina a cura di
Angelo Busani

Non è una ricognizione di debito la dichiarazione con la quale la società mutuataria si impegna, nei confronti della banca mutuante, ad antergare la restituzione della somma mutuata alla banca rispetto alla restituzione ai suoi soci della somma corrispondente al finanziamento che i soci stessi hanno effettuato a favore della società anteriormente alla concessione del mutuo bancario. È questa la decisione contenuta nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 25942 del 2 settembre scorso: la conseguenza è che non è applicabile l'imposta di registro propria degli atti di ricognizione di debito, come preteso dall'agenzia delle Entrate.

È importante notare che la Cassazione (seppur non ritenga che nel caso specifico possa essere applicata l'imposta di registro propria degli atti di ricognizione di debito) si pronuncia – peraltro, senza motivazione – a

favore della tassazione (sulla base dell'articolo della Tariffa, Parte prima allegata al Dpr 131/1986) della ricognizione del debito con l'aliquota dell'1% «senza che quindi ... possa trovare applicazione il residuale articolo 9 della tariffa che prevede l'aliquota del 3 per cento».

Invero, la tesi dell'applicabilità dell'aliquota del 3% ha un notevole seguito presso la Suprema corte, in quanto affermata nelle decisioni: 4728/2003, 24107/2014, 8152/2021 e 15910/2021 (si veda il Sole 24 Ore, 29 giugno 2021).

I nodi

Quest'ultima decisione, pur essendo argomentata in pochissime righe, ha però sollevato una pluralità di rilievi critici, in quanto, in sintesi:

- ha definito come «ampiamente superato il diverso e isolato indirizzo giurisprudenziale» espresso nella decisione di Cassazione 12432/2007, la quale aveva affermato che al riconoscimento del debito si dovrebbe applicare l'aliquota dell'1 per cento;

- ha dimenticato che tale indirizzo non solo non era invece isolato (perché espresso anche nella decisione di Cassazione 16829/2008) ma anche che esso era stato sposato dall'agenzia delle Entrate nella nota 114394 del 16 settembre 2011 della Dre Lombardia e nella Risposta a interpello 954-805/2013 del 23 luglio 2014;

- ha riferito che la tesi del 3% è stata accolta in una pluralità di decisioni della Cassazione stessa (in particolare, le senten-

ze 8152/2021, 25267, 14657 e 13527 del 2020, 24107/2014, 481/2018, 4728/2003).

Quest'ultima affermazione è senz'altro vera per le decisioni di Cassazione 4728/2003 e 24107/2014. Non lo è però per altre decisioni e precisamente:

- per le decisioni 13527/2020 e 25267/2020, che concernono riconoscimenti di debiti derivanti da prestazioni soggette a Iva e, come tali, registrati con imposta di registro in misura fissa per il principio di alternatività tra Iva e registro;

- per la decisione 481/2018, ove la Cassazione ha ritenuto il riconoscimento di debito essere un atto non recante disposizioni a carattere patrimoniale e, pertanto, soggetto a registrazione con imposta fissa e solo in caso d'uso e per la decisione 14657/2020, in quanto non concerne la materia in esame.

Nel senso della natura “dichiarativa” dell'atto di riconoscimento del debito (e, quindi, dell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento), vanno invece annoverate diverse decisioni, alcune di merito (Ctp Macerata, 18 aprile 2006, n. 26, Ctr Toscana, 15 aprile 2008, n. 15, Ctp Treviso, 26 gennaio 2009, n. 12, Ctp Alessandria, 7 luglio 2010, n. 119, Ctp Firenze, 15 febbraio 2016, n. 717, Ctp Varese, 18 settembre 2017, n. 404, Ctr Lombardia, 7 febbraio 2018, Ctr Lombardia, 27 agosto 2018) altre di legittimità (Cassazione 161/1983, 12432/2007 e 16829/2008).